

COPIA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Ornella ARFINI

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Domenica Maria GIANNACE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo pretorio dal giorno 20/12/2005 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì 20/12/2005.

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Domenica Maria GIANNACE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

Il Segretario Comunale

Addì _____

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì 20/12/2005

Il Segretario Comunale

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 18

Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo EE.LL. di Alessandria con elenco N. _____ prot. N. _____ in data _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 15/12/2005

Sessione Adunanza Straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'anno duemilacinque addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala consiliare del Comune di Isola Sant'Antonio.

Previo esperimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ARFINI Ornella in Arzani	1	
2	CLIVIO Andrea		1
3	PALLAVICINI Ezio	1	
4	BALDUZZI Cesare		1
5	TORTI Claudio		1
6	AGOSTI Clara	1	
7	DALLERA Pietro	1	
8	GARBERI Giovanni	1	
9	ROBINE' Maria Pia in Cerutti	1	
10	PALLAVICINI Pietro	1	
11	BALDUZZI Aldo	1	
12	BARETELLA Gabriele	1	
13	VILLANI Roberto		1
TOTALI		9	4

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Domenica Maria GIANNACE - Segretario Comunale - Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Prof.ssa Ornella ARFINI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgono detti dati, di regola, presso l’interessato;
 - c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a che è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su “schemi tipo”;
- l’art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l’identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all’indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all’indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall’ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell’ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all’albo pretorio;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della Legge 267/2000;

VISTO il visto di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 della Legge 267/2000;

Con votazione unanimemente espressa,

DELIBERA

di approvare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

=====

- PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Isola Sant’Antonio, lì 15/12/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Domenica Maria GIANNACE

- IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità dell’Azione Amministrativa all’Ordinamento Giuridico, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Isola Sant’Antonio, lì 15/12/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Domenica Maria GIANNACE